

DELIBERA

N. 295, del 10.05.2019

RECANTE

LA DEFINIZIONE DEL REQUISITO DEL VOTO MEDIO IN MERITO ALLE AMMISSIONI DEI CANDIDATI NEI CORSI DI STUDIO DI PRIMO CICLO E NEI CORSI DI STUDIO INTEGRATI DI SECONDO CICLO O TRASFERIMENTO DEGLI STUDI PRESSO LE ISTITUZIONI D'ISTRUZIONE SUPERIORE, PER L'ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Ai sensi dell'Articolo 100 della Costituzione, comma 1, e dell'art. 74, comma 2 della Legge n. 80/2015, "Per l'istruzione superiore e la ricerca scientifica presso le Istituzioni d'istruzione superiore della Repubblica d'Albania", su proposta del Ministero dell'Istruzione, dello Sport e della gioventù, il Consiglio dei ministri

DELIBERA:

1. Hanno diritto a fare domanda di ammissione nei corsi di studio del primo ciclo e nei corsi di studio integrati del secondo ciclo presso le istituzioni d'istruzione superiore, i candidati che hanno concluso la scuola secondaria di secondo grado e soddisfano il requisito del voto medio definito nella presente delibera.
2. Per tutti i candidati che hanno concluso la scuola secondaria di secondo grado, il voto medio per le ammissioni nei corsi di studio del primo ciclo e nei corsi di studio integrati del secondo ciclo presso le istituzioni d'istruzione superiore, per l'anno accademico 2019-2020, deve essere 6,5 (sei virgola cinque).
3. Nei casi di trasferimento degli studi dall'interno/per estero, negli anni intermedi degli studi dello stesso ciclo, gli studenti devono soddisfare il requisito del voto medio definito nella rispettiva DCM dell'anno accademico in cui lo studente è stato ammesso nelle istituzioni d'istruzione superiore, a partire dall'anno 2016-2017 in seguito.
4. Il voto medio per l'ammissione presso le istituzioni d'istruzione superiore, si calcola come media aritmetica degli indicatori seguenti:
 - a) Media aritmetica semplice dei voti finali annuali delle materie di tutti gli anni della scuola secondaria di secondo grado;
 - b) Media aritmetica semplice dei voti degli esami di Maturità Statale.
5. I candidati che fanno domanda per di ammissione ai corsi di studio dell'area Didattica per l'anno accademico 2019-2020, il requisito del voto medio previsto nella presente delibera è 7.5 (sette virgola cinque). Il voto medio dei candidati che presentano domanda di ammissione nei corsi di studio dell'area Didattica viene calcolato ai sensi del comma 4 della

- presente.
6. I corsi di studio dell'area Didattica sono elencati nell'Appendice 1, allegato alla presente e sua parte integrante e sostanziale.
 7. I candidati che presentano domanda di ammissione ai corsi di studio di due anni di carattere professionale non sono tenuti a soddisfare il requisito del voto medio previsto nel comma 2 della presente.
 8. Le istituzioni d'istruzione media e superiore e le istituzioni d'istruzione locali responsabili dell'istruzione pre-universitaria, sono responsabili del calcolo del voto medio e della trasmissione dei dati al Centro per i Servizi d'Istruzione (CSI).
 9. Le procedure sull'equivalenza dei documenti presentati dai cittadini albanesi e stranieri, i quali hanno terminato la scuola secondaria di secondo grado all'estero, e il calcolo del voto medio per questi candidati deve essere fatto dal Centro per i Servizi d'Istruzione, ai sensi delle previsioni del comma 4 della presente delibera. Nei casi in cui non sono previsti gli esami di maturità statale, la commissione rispettiva determina le modalità del calcolo del voto medio. La commissione trasmette i dati presso l'istituzione d'istruzione rispettiva, responsabile dell'istruzione superiore.
 10. Si manda al Ministero d'Istruzione, dello Sport e della Gioventù, al Centro per i Servizi d'Istruzione, alle Istituzioni d'istruzione media e superiore, alle istituzioni d'istruzione locali responsabili per l'istruzione pre-universitaria, ed alle istituzioni d'istruzione superiore per l'esecuzione della presente delibera.

La presente, entra in vigore alla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

11. Le procedure sull'equivalenza dei documenti presentati dai cittadini albanesi e stranieri, i quali hanno terminato la scuola media superiore fuori dall'Albania, e il calcolo del voto medio per questi candidati deve essere fatto dal Ministero dell'Istruzione e dello Sport basandosi sul punto 2 di questa delibera, escludendo i casi in cui non sono previsti gli esami di maturità/maturità statale. In questi casi con una delibera della commissione competente si determina il criterio del calcolo del voto medio. La commissione competente trasmette i dati agli uffici locali e all'Agenzia Nazionale degli Esami (AKP).
12. Si incarica il Ministero dell'Istruzione e dello Sport, l'Agenzia Nazionale degli Esami (AKP), le Istituzioni d'istruzione superiore, gli uffici locali, e le università, per l'esecuzione di questa delibera.

Questa delibera entra in vigore dopo la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale".

IL PRIMO MINISTRO
EDI RAMA

Per il Primo Ministro

IL VICE PRIMO MINISTRO

NIKO PELESHI
(firma)

IL MINISTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

LINDITA NIKOLLA
(firma)